



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 18 June 2012

11549/12

**Interinstitutional File:
2011/0454 (COD)**

**GAF 13
FIN 451
CADREFIN 324
CODEC 1705
INST 419
PARLNAT 273**

COVER NOTE

from: President of the Italian Senate

date of receipt: 4 June 2012

Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Hercule III programme to promote activities in the field of the protection of the European Union's financial interests [doc. 18940/11 GAF 29 FIN 1100
CADREFIN 225 CODEC 2515 - COM(2011) 914 final]
- Reasoned opinion¹ in accordance with Article 6 of Protocol No 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality

Delegations will find attached a copy of the above letter.

¹ For other available language versions of the opinion, reference is made to the Interparliamentary EU information exchange site (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-*bis*
n. 68

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 16 maggio 2012

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE IL PROGRAMMA HERCULE III PER LA PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (COM(2011) 914 DEF.)

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100)

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 914 definitivo,

considerato che esso è diretto a istituire il programma Hercule III, in sostituzione del precedente Hercule II, concernente attività di sostegno all'azione degli Stati membri e dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), nell'ambito della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette, con risvolti a beneficio anche della competitività dell'economia europea e della tutela del denaro dei contribuenti;

considerato che, secondo la Commissione europea, gli obiettivi del programma Hercule per il periodo 2004-2006 come per il periodo 2007-2013 sono stati raggiunti con successo, e che pertanto nel 2011 la stessa Commissione, tramite l'OLAF, ha svolto una valutazione d'impatto da cui è emersa l'opportunità di rinnovare il programma Hercule, migliorandone obiettivi e metodologia, compreso in particolare l'aumento della quota di cofinanziamento per le attività di assistenza tecnica, come l'acquisto di attrezzature, senza tuttavia aumentare sostanzialmente la dotazione finanziaria complessiva per il settennio 2014-2020, prevista in 110.000.000 di euro;

rilevato che il programma Hercule III ha come obiettivo quello di promuovere e sviluppare la lotta antifrode e anticorruzione, di migliorare la cooperazione transnazionale e di svolgere un'azione di prevenzione della frode e della corruzione, attraverso attività di formazione congiunta e specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti interessati, consentendo, tra l'altro, di realizzare economie derivanti dall'acquisto collettivo di materiale e banche dati specialistiche ad uso dei soggetti interessati e di operare risparmi con la formazione specializzata collettiva;

rilevato, infine che l'erogazione dei contributi finanziari dell'Unione è prevista dal Programma sotto forma di sovvenzioni, di appalti pubblici, o di rimborsi dei costi per la partecipazione alle attività indicate nel Programma, e nella misura non superiore all'80 per cento dei costi ammissibili (in casi eccezionali il 90 per cento), e che i soggetti che possono accedere a tali contributi sono le amministrazioni nazionali o regionali, nonché gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, che promuovono il rafforzamento dell'iniziativa a livello dell'Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), secondo cui l’Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa, e in particolare nel paragrafo 4 del citato articolo, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le «misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione»;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi del programma Hercule III – diretti a promuovere: attività antifrode a livello di Unione e, in modo omogeneo, negli Stati membri; una maggiore cooperazione transnazionale per rafforzare l’efficacia delle operazioni transfrontaliere; attività di formazione in modo omogeneo in tutti gli Stati membri con conseguenti risparmi nelle attività formative e operative antifrode – non possono essere conseguiti in maniera adeguata dagli Stati membri singolarmente. Inoltre, il valore aggiunto del Programma, consistente nel potenziare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri o tra questi ultimi, senza interferire con le responsabilità degli stessi, comporterebbe anche risparmi derivanti dall’acquisizione comune di materiale e banche dati specializzate ad uso dei soggetti interessati e dai programmi di formazione congiunta specializzata. Si prevede anche una maggiore efficacia delle operazioni transfrontaliere a seguito dell’applicazione di norme tecniche comuni e della formazione comune;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là degli obiettivi perseguiti;

nel merito, si auspica che il Programma Hercule III incida efficacemente nello sforzo europeo e nazionale diretto a sviluppare una cultura della legalità quale presupposto per il buon funzionamento dell’apparato democratico e per il rafforzamento della competitività economica, e che a livello nazionale sia adottata ogni utile iniziativa diretta a dare attuazione al paragrafo 2 del citato articolo 325 del TFUE, sul cosiddetto «principio di assimilazione» tra la tutela degli interessi finanziari nazionali e la tutela di quelli dell’Unione;

a tale riguardo, si ritiene indispensabile che a livello nazionale sia rafforzata la promozione del Programma tra le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, e tra gli altri soggetti contemplati.